### Cassazione civile sez. I, (ud. 13/12/2024) 27/03/2025, n. 12222

## Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa in data 9/10/2024, il g.i.p. del Tribunale di Marsala ha provveduto su una istanza, presentata nellâ??interesse del detenuto A.A., di autorizzazione a intrattenere colloqui ordinari e straordinari, in presenza e telefonici, con la figlia minore, nata il 21.7.2024.

Il g.i.p. ha rigettato lâ??istanza, osservando che lâ??art. 37, comma 9, D.P.R. n. 230 del 2000 presuppone che i figli minori siano in condizione di partecipare al colloquio, ciò che nel caso di specie deve escludersi in considerazione dellâ??età della figlia del detenuto.

**2**. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso il difensore di A.A., articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dellà??art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dellà?? art. 37, comma 9, D.P.R. n. 230 del 2000.

Censura che il g.i.p. non abbia fatto buon governo della norma in questione, nella quale Ã" prevista la possibilità di colloqui con la prole di età inferiore ai dieci anni, senza indicare come requisito la capacità del minore di partecipazione al colloquio.

**3**. Con requisitoria scritta del 28.11.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto lâ??annullamento dellâ??ordinanza impugnata, evidenziando che lâ??istituto dei colloqui con i familiari Ã" strumentale alla funzione rieducativa e risocializzante del condannato.

#### Motivi della decisione

Il ricorso Ã" fondato.

1. Lâ??ordinanza impugnata, infatti,  $\tilde{A}$ " viziata da unâ??erronea interpretazione della norma da applicare al caso specifico.

Il giudice procedente ha richiamato, ai fini del rigetto dellâ??istanza sottoposta al suo esame, lâ?? art. 37, comma 9, D.P.R. n. 230 del 2000, che, per i colloqui con prole di età inferiore ai dieci anni, prevede la possibilità di deroga ai limiti ordinari stabiliti nel precedente comma 8 (quattro colloqui al mese).

Tuttavia, ne ha fatto unâ??applicazione da ritenersi contraria sia alla lettera della norma, sia alla ratio che vi  $\tilde{A}$ " sottesa.

Sotto il primo profilo, lâ??art. 37, comma 9, D.P.R. n. 230 del 2000 contiene una previsione di favore per i colloqui del detenuto con i figli minori di dieci anni senza fare alcuna distinzione con

riferimento alle loro condizioni, bens $\tilde{A}$  $\neg$  includendo quali destinatari del pi $\tilde{A}^1$  vantaggioso trattamento tutti i minori di et $\tilde{A}$  non superiore a quella espressamente individuata.

Lâ??ordinanza impugnata, invece, ha fissato una limitazione al di là della lettera della legge, nel senso che ha ritenuto che la indicazione di agevolazione per i colloqui operasse â?? con riferimento al novero dei minori di dieci anni â?? solo a partire da quando i minori stessi fossero â??in condizioni di partecipare al colloquioâ?•.

Ma in questo modo il giudice ha inammissibilmente ricompreso, tra i motivi per cui può eventualmente rigettarsi lâ??autorizzazione ai colloqui, il fatto â?? non espressamente previsto dal legislatore â?? che il familiare del detenuto non sia in grado di comunicare verbalmente.

Si tratta di una statuizione che evidentemente si basa su una interpretazione strettamente letterale del termine â??colloquioâ?•, nella sua accezione di â??dialogoâ?• o â??conversazioneâ?• verbale.

Più opportunamente, invece, dovrebbe attribuirsi a questo termine â?? ove applicato al peculiare profilo del mantenimento da parte del detenuto di contatti con il mondo esterno, e in particolare, con la sua famiglia â?? il significato, in generale, di occasione di comunicazione tra congiunti (in particolare, tra padre e figli), la quale si esprime attraverso molteplici forme, dovendosi altrimenti ritenere che prima che un figlio impari a parlare sia preclusa ogni possibilità di relazione significativa con i genitori e che al detenuto debba conseguentemente essere negato qualsiasi contatto con la prole nella primissima fase di vita.

2. Resta, in ogni caso, il fatto che la norma sui colloqui non preveda alcuna distinzione di disciplina a seconda che il minore di dieci anni sia in grado di parlare o meno e che ogni decisione che la introduca in concreto Ã" da ritenersi contraria anche alla ratio della disciplina dei rapporti del detenuto con la propria famiglia, come complessivamente ricavabile dallâ??ordinamento penitenziario.

Lâ??art. 15 L. n. 354 del 1975 prevede espressamente, tra gli elementi del trattamento penitenziario rieducativo, lâ??agevolazione di opportuni contatti con il mondo esterno e dei rapporti con la famiglia. I colloqui servono anche ai familiari per mantenere contatti con il detenuto, ma sono previsti soprattutto per il detenuto stesso, il quale, attraverso il mantenimento delle relazioni con le persone a lui più care, conserva un legame con il mondo esterno e con la società nella quale dovrà reinserirsi.

In questo contesto, le disposizioni sui colloqui sono tra quelle attraverso cui pi $\tilde{A}^1$  significativamente si realizza la tutela della sfera familiare e affettiva del detenuto, che costituisce uno degli elementi del percorso rieducativo.

Sotto tale profilo, lâ??art. 18 L. n. 354 del 1975 prevede espressamente al comma 4 che â??particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiariâ?• e prima ancora al comma 3 che

â??particolare cura Ã" dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordiciâ?•.

La conferma che i rapporti con la famiglia siano considerati come uno dei principi cardine della legge penitenziaria si rinviene nel successivo art. 28 L. n. 354 del 1975, il quale, prevedendo che â??particolare cura Ã" dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con la famigliaâ?•, esige che il trattamento sia impostato in modo da evitare che i legami affettivi stabili siano interrotti ovvero compromessi dallo stato detentivo.

Questo vuol dire che lâ??autorità competente a decidere sui colloqui con i familiari ha un limitatissimo potere di negarli, tanto che si Ã" ritenuto, in genere, che i provvedimenti che decidono sulle istanze dei detenuti in materia di colloqui incidono su diritti soggettivi.

E tra i (ristretti) motivi per cui lâ??autorizzazione ai colloqui con la prole di et $\tilde{A}$  inferiore di dieci anni pu $\tilde{A}^2$  essere eventualmente rigettata, non pu $\tilde{A}^2$  farsi rientrare â?? per le ragioni che si sono sopra esposte â?? la circostanza che il minore non disponga ancora dellâ??uso della parola.

3. Ne consegue, pertanto, che la??ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala per un nuovo esame della??istanza alla luce dei principi sopra richiamati.

# P.Q.M.

Annulla lâ??ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2025.

## Campi meta

Massima: In tema di esecuzione penale, la disposizione di favore che permette al detenuto di avere colloqui con la prole di et $\tilde{A}$  inferiore ai dieci anni, come stabilito dall'art. 37, comma 9, D.P.R. n. 230 del 2000, non subordina tale possibilit $\tilde{A}$  alla capacit $\tilde{A}$  del minore di partecipare verbalmente al colloquio. Il termine "colloquio" in tale contesto deve essere interpretato in un senso pi $\tilde{A}^I$  ampio, come occasione di comunicazione tra congiunti. Supporto Alla Lettura:

#### DIRITTI DEI DETENUTI

La particolare situazione di privazione della libert\(\tilde{A}\) personale che il detenuto vive, comporta la nascita in capo a quest\(\tilde{a}\)? Pultimo di una serie di diritti peculiari e, molti di questi, riguardano proprio la quotidianit\(\tilde{A}\) della persona reclusa. Il rilievo costituzionale della dignit\(\tilde{A}\) della persona umana impedisce, infatti, di considerare il carcere come luogo in cui vige un regime di extraterritorialit\(\tilde{A}\) rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato. La posizione del recluso acquista rilievo sotto una duplice prospettiva: \(\tilde{a}\)? da una parte, come meritevole di protezione giuridica rispetto a tutti quei diritti non condizionati o indipendenti dalla situazione di carcerato; \(\tilde{a}\)? dall\(\tilde{a}\)? altra, nella stessa sfera giuridica condizionata dallo status di detenuto e dalle necessit\(\tilde{A}\) di esecuzione della pena, come punto di riferimento di garanzie minime non sopprimibili, se si vuole evitare che le pene degradino a trattamenti contrari al senso di umanit\(\tilde{A}\).